

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MARINAI D'ITALIA**



*Gruppo Medaglia d'Argento
"O. BRANCATO e L. SPOSITO"*
GRUPPO DI CIVITAVECCHIA

REGOLAMENTO COLONIA MARINA

PREMESSE

La Colonia Marina è un'attività con cui il Gruppo A.N.M.I. di Civitavecchia rappresenta ed attiva i principi che regolano il proprio statuto di Associazione d'Arma. Il presente Regolamento è conseguenza dei principi stabiliti dalle specifiche norme superiori, tenendo conto delle conoscenze maturate nel corso delle precedenti esperienze e concertato con un gruppo di lavoro appositamente convocato, composto da Soci competenti i quali hanno potuto esprimere le proprie valutazioni recepite, esaminate e sintetizzate dal Consiglio Direttivo del Gruppo.

I Soci che intendano usufruire dei servizi della Colonia Marina sono tenuti a rispettare modalità e tempi di pagamento delle rispettive quote stabilite dal Consiglio Direttivo. Scadenze oltre le quali, in assenza di perfezionamento dalla propria posizione, il Socio richiedente viene considerato rinunciatario quindi cancellato ovvero, ove sussista la concreta disponibilità, rivalutato nella programmazione.

I nuovi Soci possono avanzare istanza di accesso ai servizi della Colonia Marina successivamente al completamento di anni tre anni dalla prima iscrizione. In deroga a quanto predetto e nell'evidente disponibilità, il Consiglio Direttivo può autorizzare, nelle forme ritenute più pratiche ed in via eccezionale, inclusione di nuovi Soci anche prima dei termini stabiliti solo per l'anno in corso.

La struttura è gestita in quanto luogo di aggregazione ed opportunità per alimentare lo spirito di gruppo e sociale a favore dei soci e quale strumento di formazione per le future generazioni in ambiente ricreativo.

Il Consiglio Direttivo esercita attività di controllo sulla gestione della struttura e garantisce, attraverso i Consiglieri, i Soci delegati e le figure professionali assunte, la sicurezza e il buon funzionamento della struttura.

Il Consiglio Direttivo richiama tutti i Soci che usufruiscono dei servizi della Colonia Marina all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in modo che sia assicurato e garantito l'uso più corretto delle attrezzature, la funzionalità dell'impianto e sia perseguito l'obiettivo primario del pieno pacifico godimento dei diritti, nel reciproco rispetto. L'eventuale inosservanza sarà oggetto di valutazione del Consiglio Direttivo per possibili conseguenti provvedimenti.

L'assegnazione dei servizi richiesti comporta la piena e totale accettazione del presente Regolamento, disponibile su tutti i canali informatici e presso la Segreteria.

NORME GENERALI

1. Lo stabilimento balneare in concessione all'Associazione Marinai d'Italia si trova a Civitavecchia Via Aurelia Sud Km 79. Il Consiglio Direttivo del Gruppo, coadiuvato da uno o più collaboratori designati, incaricati con atto formale, ha in capo tutte le incombenze e determinazioni necessarie per il regolare e corretto funzionamento della struttura.

2. Il presente regolamento è redatto in osservanza delle disposizioni delle leggi dello stato e delle norme specifiche del settore, in particolare le Ordinanze Balneari in vigore emesse dalla Capitaneria di Porto e dal Comune di Civitavecchia, delle disposizioni impartite dalla Presidenza Nazionale dell'ANMI e in linea con una condotta civica consona all'ambiente di estrazione militare.

3. Ogni modifica a norme e disposizioni di rango superiore, che dovessero intervenire dopo l'approvazione del presente atto e che si trovino in contrasto con quanto disposto nel presente Regolamento si considerano automaticamente recepite.

4. Preventivamente all'accesso nella struttura balneare i soci frequentatori, in alternativa ad una comprovata tracciabilità riconosciuta dal personale preposto, hanno l'obbligo di presentare uno stato di famiglia ovvero un'autocertificazione comprovante il diritto di ingresso nella Colonia Marina. Altri accessi occasionali devono essere sempre autorizzati dal Consiglio Direttivo ovvero dal personale incaricato.

5. Tutti i Soci, i famigliari, gli ospiti, i frequentatori e gli operatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ovvero, in casi di necessità e urgenze, indicate dai propri referenti.

6. La Colonia Marina è aperta come stabilimento balneare indicativamente tra la metà di giugno e la metà di settembre, nei limiti stabiliti dalla Regione Lazio attraverso l'Ordinanza Balneare del Comune di Civitavecchia.

7. Presso lo stabilimento è attivo anche il servizio di bar a disposizione delle persone in possesso del titolo di Soci e di quelle autorizzate occasionalmente. La struttura è gestita in conformità delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ACCESSO ALLO STABILIMENTO

8. Possono accedere allo stabilimento e usufruire delle attrezzature pertinenti tutti i Soci iscritti al Gruppo ANMI di Civitavecchia in regola con il pagamento della quota associativa, della quota spiaggia eventuali quote barca e servizi. Possono altresì accedere i familiari compresi nel nucleo familiare dei soci di cui al periodo precedente.

9. I Soci che intendano usufruire esclusivamente dei servizi bar, dei locali e comunque disporre della struttura con modalità continuative o frequenti devono versare una quota servizi stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono esonerati i Soci che si trovino in transito occasionalmente.

10. L'ingresso allo stabilimento è consentito esclusivamente presentando la tessera sociale. L'accesso alla struttura dei frequentatori occasionali, sia familiari che non rientrano nel predetto rapporto di parentela nonché ospiti esterni, è consentito solamente se muniti di una certificazione di manleva esibita dall'interessato.

11. Il Consiglio si riserva la facoltà di far effettuare controlli saltuari nonché a campione, da personale incaricato dall'Associazione inerenti al diritto di frequentazione dello stabilimento o uso improprio della stessa.

RESPONSABILITÀ

12. Il Socio è responsabile di eventuali danneggiamenti e/o perdite di materiale di proprietà dell'Associazione, procurati per incuria propria, dei propri familiari e/o ospiti.

13. L'Associazione non è organizzata per la custodia di oggetti di valore pertanto non risponde di eventuali furti di materiale e valori lasciati incustoditi.

14. La condotta dei vari servizi è affidata al personale dell'Associazione designato dal Consiglio Direttivo a tale scopo.

15. I frequentatori che notano delle anomalie sull'operato del personale di servizio devono farlo presente al Consiglio Direttivo attraverso il personale incaricato.

16. Presso lo stabilimento è presente un apposito contenitore a disposizione dei frequentatori dentro il quale gli stessi potranno inserire segnalazioni e suggerimenti scritti che verranno consegnati al Consiglio Direttivo durante la prima occasione utile.

17. Lo stabilimento è coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi. In caso di sinistro, l'eventuale denuncia dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata o Pec all'Associazione entro le 24 ore successive all'evento e dovrà contenere data, ora, luogo e descrizione dell'incidente, citando eventuali testimoni dell'accaduto.

18. In occasione di casi straordinari autorizzati (eventi, cerimonie, feste ecc.), tutti i presenti devono adottare un comportamento ordinato evitando eccessi ed euforie che potrebbero disturbare o mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.

FRUIZIONE DEI SERVIZI

19. Indipendentemente dalla composizione del proprio nucleo familiare i Soci hanno la possibilità di usufruire di una sola postazione balneare comprensiva di un ombrellone e due lettini specificando che è severamente vietato occupare altri spazi non consentiti.

20. È disponibile un servizio spogliatoio gratuito sprovvisto di deposito oggetti e indumenti personali. L'Associazione non risponde di materiali o cose lasciate incustodite.

21. Nello stabilimento balneare, come previsto dall'Ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, è attivo il servizio di assistenza e salvataggio dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Eventuali stazionamenti o attività al di fuori di tale fascia oraria non saranno coperte dal predetto servizio, quindi effettuate con una responsabilità personale che manleva l'Associazione da 22. Nei periodi esclusi dall'orario di balneazione, durante i quali si precisa ancora che la struttura non è protetta dal servizio di assistenza e salvataggio, le postazioni spiaggia possono rimanere disponibili per esigenze terapeutiche (protezione di esposizione al sole in fasce orarie proibitive per soggetti sensibili) ovvero per altri motivi plausibili, fermo restando che le stesse dovranno essere liberate, in tempi utili, per consentire le attività di sistemazione e pulizia dell'area effettuate dagli addetti ai lavori ovvero su disposizione del responsabile della spiaggia.

23. Durante la fruizione del servizio spiaggia è auspicabile la presenza del Socio o di un proprio familiare evitando allontanamenti collettivi di lunga durata che si possano configurare quali inutili sprechi di spazi. Eventuali assenze dalla postazione, effettuate per motivi di effettiva necessità, dovranno essere segnalate e autorizzate. In assenza di giustificazioni la postazione potrà essere liberata e destinata per altre esigenze.

24. In ciascuna postazione non possono essere posizionati più di 2 lettini.

25. I pedalò o mezzi simili messi a disposizione dall'Associazione, devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme emanate dall'Autorità Marittima. Sulle unità deve, comunque, essere sempre presente un soggetto dotato dell'età minima di anni 14 la cui attività, nella sua eventuale condizione di minorenni, ricade nella responsabilità dei propri familiari o delegati. A tale prescrizione vengono assoggettati anche eventuali passeggeri minorenni. Al fine di soddisfare eventuali richieste di più soci, il mezzo nautico non può essere impiegato per oltre 60 minuti a prenotazione, salvo eventuale disponibilità per assenza di richieste. I predetti mezzi non possono essere dislocati oltre un raggio di 300 metri dall'estremità in uscita del corridoio di lancio, al fine di rimanere sempre sotto il vigilante controllo del personale addetto all'assistenza bagnanti.

26. Le predette unità vengono gestite ed affidate a cura del responsabile della spiaggia il quale potrà autorizzare l'utilizzo dei mezzi nautici verificando i requisiti del richiedente, la presenza di un numero regolare di imbarcati e le condizioni meteo che consentano l'uscita in mare.

NORME DI COMPORTAMENTO

27. È vietato introdurre e utilizzare all'interno dello stabilimento proprie attrezzature balneari.

28. Per motivi d'igiene e pulizia è vietato consumare pasti sull'arenile salvo situazioni che non interferiscano con le ragioni predette e non creino disagi o fastidi alle persone presenti nelle vicinanze come piccoli snack, spuntini, gelati, bevande e azioni similari.

29. È fatto obbligo agli utilizzatori delle postazioni di lasciare l'area in condizioni decorose e di non lasciare oggetti personali prestando particolare attenzione alla rimozione dei rifiuti prodotti.

30. Nello stabilimento balneare è attivo un servizio spiaggia, effettuato da personale addetto, per la posa in opera di ombrelloni e lettini. Le postazioni balneari devono essere obbligatoriamente aperte dal personale preposto che avrà cura di mettere a disposizione la collocazione richiesta tra quelle disponibili. È severamente vietato, per ragioni di sicurezza e organizzazione, intraprendere iniziative non compatibili con le predette prescrizioni.

31. Il servizio spiaggia è disponibile indicativamente dalle ore 08,00, comunque successivamente alla conclusione della pulizia arenile e attività che rendono l'area operativa e messa in sicurezza. E' severamente vietato occupare preventivamente al predetto orario le postazioni balneari con modalità personali, in particolare depositando materiale quale segnale di insediamento.

SICUREZZA E RICHIAMI ALLE NORMATIVE SUPERIORI

31. Il servizio di salvataggio è garantito senza interruzioni, nella fascia oraria prevista, dagli assistenti di salvataggio in possesso dell'attestato di salvamento in corso di validità e dotato di uniformi colore rosso per facilitarne l'identificazione.

32. La balneazione potrà essere esercitata nel rispetto delle norme di sicurezza previste, attività tutelata dal servizio di assistenza e salvataggio nella fascia oraria compresa tra le 09.00 - 19.00.

33. Presenza di bandiera rossa segnala condizioni di pericolo meteo marine o altri rischi, bandiera gialla presenza di vento forte con possibile conseguente ordine di chiudere gli ombrelloni.

34. L'imbarcazione di salvataggio, contraddistinta dal colore rosso e segnaletica, è di esclusivo uso del personale addetto all'assistenza bagnanti e non può essere impiegata per scopi diversi, tantomeno occupata da persone o cose che ne impediscano un agevole pronto utilizzo.

35. In caso di condizioni meteo marine particolarmente avverse, quali mareggiate, venti e maree eccezionali, lo stabilimento può essere temporaneamente chiuso e messo in sicurezza, anche con la rimozione delle attrezzature, compresi i pali porta-ombrelloni infissi sull'arenile.

36. Per motivi di sicurezza è obbligatorio indossare sempre le ciabatte quando si usano docce, servizi igienici o si cammina in zone pavimentate.

37. È vietato svolgere attività che possano provocare disturbo e compromettere la serenità delle persone presenti nelle vicinanze, compreso l'utilizzo di apparecchi sonori utilizzati ad alto volume. È auspicabile, comunque, che nella particolare fascia oraria, destinata tradizionalmente per il pranzo e riposo pomeridiano (14.00 - 15.30), si ponga una maggior attenzione adottando buon senso quindi, in particolare, esortando eventuali familiari minori a contenere eccessi.

38. È vietato introdurre animali di ogni genere e taglia all'interno dello stabilimento.

39. È vietato giocare a calcio, racchette, attività analoghe e comunque effettuare azioni che possano configurarsi quale pericolo per le persone presenti nell'area.

40. È vietato fumare in qualsiasi forma, comprese sigarette elettroniche, nei pressi delle postazioni balneari, nei luoghi comuni e soprattutto in prossimità di minori e donne in gravidanza. È auspicabile che venga adottato buon senso e attenzione da parte dei fumatori esortando gli stessi ad utilizzare zone lontane che garantiscano la sicurezza del prossimo.

41. In caso di condizioni di emergenza, può essere disposta la chiusura degli ombrelloni e l'allontanamento delle persone presenti a tutela della propria incolumità.

42. L'assistente bagnante può dare disposizioni correlate alla sicurezza dei bagnanti, quella dei conduttori e passeggeri presenti sulle unità in transito e comunque che interessino eventuali persone presenti in zona. Tutti sono obbligati ad osservare possibili indicazioni impartite soprattutto nel caso di circostanze o eventi eccezionali.

43. È vietato effettuare la balneazione negli specchi acquei riservati al transito e ormeggio nautico, compreso il corridoio di entrata e uscita delle unità, opportunamente delimitati da gavitelli.

44. È vietato il transito sulla passerella che collega la Colonia Marina alla scogliera, quest'ultima, si rammenta, esclusa dalla concessione demaniale marittima configurandosi area pubblica. L'eventuale accesso alle zone indicate è disponibile unicamente per le forze di polizia, personale di soccorso e preposti alla manutenzione e ispezione della scogliera frangiflutti. Eventuali usi impropri delle predette strutture nonché possibili conseguenti problemi o incidenti sono addebitati a responsabilità personali di coloro che assumono l'iniziativa manlevando l'Associazione da qualsiasi responsabilità.

45. Il Consiglio Direttivo si riserva di interdire la possibilità di accesso alla passerella per motivi di sicurezza ovvero sopraggiunte necessità.

ORMEGGIO E CONDOTTA DEI NATANTI

46. È assolutamente vietato invadere lo specchio acqueo destinato alla balneazione con unità nautiche i cui conduttori, durante i transiti di uscita ed entrata, devono adottare la massima prudenza, navigare a lento moto e utilizzare le zone adibite a tale scopo.

47. È fatto assoluto divieto di lasciare unità nautiche di qualsiasi tipo al di fuori degli delle aree e specchi acquee destinati ad altro uso.

48. Il personale addetto all'assistenza e salvataggio ha facoltà di richiamare, con l'ausilio di fischietti o altri dispositivi sonori, i conduttori delle unità nel caso emergano possibili situazioni di pericolo. Nel caso, gli stessi conducenti devono attenersi alle eventuali indicazioni impartite.

49. Fermo restando che la balneazione è vietata all'interno del corridoio di lancio, i conduttori delle unità in transito devono prestare, comunque, la massima attenzione per escludere la presenza di bagnanti, causata per distrazione o imprudenza, nella zona preclusa a tale attività.

MINORENNI

50. Lo specchio acqueo adibito alla balneazione deve essere impegnato prestando la massima attenzione. I minori presenti devono essere possibilmente tenuti sotto controllo, diretto o delegato, dai propri familiari i quali restano responsabili in solido di eventuali problemi.

51. Si rammenta che per la legge italiana (art. 591 Codice Penale), lasciare da solo un minore di 14 anni costituisce reato qualora si configuri una situazione di abbandono - L'abbandono di minore è tale se il bambino non è palesemente in grado di cavarsela da solo. Qualora un bambino non risulti sufficientemente maturo o preparato, il genitore sta commettendo un illecito ed è penalmente perseguibile se lascia il figlio da solo. La valutazione della maturità del minore spetta ai genitori.

52. I bambini con età inferiore ad anni 14, compresi quelli dotati di capacità per muoversi autonomamente in mare, devono assolutamente essere accompagnati in acqua da un adulto che sappia nuotare. Quest'ultimo, ha il dovere di stazionare nelle vicinanze del minore. **I bambini che ancora non sanno nuotare dovrebbero possibilmente entrare in acqua sempre con i bracciali.** Si rammenta che il principale pericolo nelle spiagge è purtroppo l'annegamento e la migliore prevenzione è saper nuotare. Per questo motivo l'associazione incoraggia la diffusione della pratica del nuoto ai bambini già dell'età di 3 anni, preferibilmente nel mare, per imparare a non avere paura di schizzi, acqua profonda, e saper nuotare sott'acqua con gli occhi aperti.

UTILIZZO DEI LOCALI

53. Nelle sale (Pagoda interna ed esterna) durante i pasti non è consentito accedere in costume da bagno, a piedi sporchi di sabbia o bagnati.

54. L'utilizzo dei tavoli adibiti alla consumazione dei pasti è affidata a un referente incaricato alla gestione prenotazioni, attività svolta in conformità delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

55. Le sale adibite alla consumazione di pasti e bevande, devono essere mantenute con decoro e rispetto. Tutti i soci e frequentatori devono evitare l'uso improprio di tavoli e sedie.

56. I frequentatori sono tenuti a prestare massima cura ed attenzione nell'uso dei locali igienici *evitando di provocare danni, disservizi, in particolare evitando inutili sprechi di acqua dolce.*

AMBIENTE

57. Fermo restando le norme che disciplinano la tutela dell'ambiente si rammenta che è vietato gettare rifiuti in mare, depositarli o sversarli sul suolo, disperderli in acqua o aria.

58. A tutela dell'ambiente, l'accensione dei motori delle unità è autorizzata esclusivamente per consentire le manovre di entrata ed uscita dal corridoio di lancio, altre modalità sono vietate.

59. Si rammenta che nel Comune di Civitavecchia è obbligatoria la raccolta differenziata per frazioni omogenee (carta e cartone, vetro, umido, plastica e metalli, rifiuti non differenziabili), utilizzando i contenitori e i bidoncini disponibili nello stabilimento.

Il presente Regolamento Spiaggia abroga e sostituisce normative precedenti, è costituito da n. 59 articoli e potrà essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio Direttivo.

Civitavecchia 23 MAGGIO 2024

IL PRESIDENTE
C.V. (CP) (aus) Romano ANGELONI

SUPER